



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Riqualificazione agenti inidonei **ALTAMURA Antonio** e **TOMMASELLI Pietro**.

L'anno millenovecentonovant aquattro ; il giorno 5 (cinque)
del mese di o t t o b r e , alle ore 09.00 in **TARANTO** e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Arturo M A S I** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.) | 3. Pasquale BARNABA' |
| 4. Bruno COSTONE (a.g.) | 5. Eduardo MURIANO (a.g.) |
| 6. Daniele POTI' | 7. Domenico VILLANO |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|--|
| 8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) | 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto) |
|---|--|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Direttore di Esercizio riferisce:

Vista la legge 12.07.1988, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 16.07.1988 e, quindi, entrata in vigore il 31.07.1988, il cui art. 1 ha abrogato la legge n. 30/78, decretato la decadenza degli organici aziendali a decorrere dal 90° giorno dall'entrata in vigore, e quindi dal 29.10.88, e demandando la materia alla contrattazione di categoria.

Atteso che l'art. 3 della suddetta legge prevedeva le norme per l'agevolazione dell'esodo degli inidonei.

Atteso che, in applicazione del suddetto art. 3, dell'Accordo Nazionale 27.06.1986 e delle circolari esplicative che in materia sono intervenute, l'Azienda predispose all'epoca il piano quinquennale di esodo.

Che nel suddetto piano, giusta previsioni di legge, non vennero inseriti i lavoratori dichiarati definitivamente inidonei dopo il 20.06.1986 o anche dichiarati tali prima del 20.06.1986 ma che non avrebbero raggiunto i quindici anni di anzianità richiesti entro il quinquennio di termine del programma di esodo.

Atteso che in tali condizioni all'epoca si trovarono i dipendenti: Tommaselli Pietro, dichiarato inidoneo definitivo il 16.04.1986, ma che essendo stato assunto il 02.03.1983 non avrebbe maturato i quindici anni nel quinquennio 1988-1993; Altamura Antonio, dichiarato inidoneo definitivo il 04.10.1988.

Atteso che ai suddetti dipendenti, non potendo validamente essere inseriti nel piano di esodo, dovevano applicarsi le norme di cui alla parte "B" dell'Accordo Nazionale 27.06.1986 ed in particolare che per costoro doveva verificarsi, prima della decadenza degli organici ed in particolare prima del 01.01.1989, data in cui vennero applicate le nuove qualifiche ex CCNL 1986, la sussistenza di posti in organico per il loro inquadramento definitivo, presupposto indispensabile per il loro mantenimento in servizio, attesa anche la contemporanea decadenza, per effetto della stessa Legge 270/88, dei regolamenti inidonei allora in vigore.

Considerato, infatti, che in mancanza di posti disponibili, e per i quali avessero attitudini, i suddetti dipendenti avrebbero dovuto essere esonerati dal servizio ai sensi dell'art. 27 del Regolamento allegato "A" al R.D. n. 148/1931.

Visto, però, che tale orientamento non è stato dall'Azienda alla epoca adottato, sicchè ai dipendenti in questione, ancorchè a titolo provvisorio, venne dalla Direzione di Esercizio attribuita alla data del 01.01.1989 la qualifica di centralinista-usciere.

Visto in particolare che all'agente TOMMASELLI Pietro fin dal 06.02.1988 vennero affidate mansioni di usciere; che all'agente ALTAMURA Antonio le mansioni di usciere vennero affidate dal 7.11.1988.

Visto che l'organico all'epoca in vigore, approvato con deliberazione n. 286/86, prevedeva 16 posti di usciere-centralinista-portiere, di cui solo tre effettivamente ricoperti dagli agenti Presicci, D'Angela e De Amicis (quest'ultimo oggi in pensione) che rivestivano la qualifica di centralinisti, mentre gli altri tredici posti erano utilizzati invece per il collocamento temporaneo di agenti inidonei.

Atteso quindi che i due agenti suddetti potevano a buon diritto all'epoca rivendicare il loro inquadramento definitivo nella qualifica di usciere essendoci sia la disponibilità del posto che l'attitudine a ricoprirlo.

Considerato che se ciò fosse avvenuto i suddetti agenti, a seguito dell'applicazione delle tabelle di derivazione, con le norme di prima applicazione e transitorie, allegate all'Accordo Nazionale 13.05.1987, avrebbero ottenuto l'inquadramento definitivo di usciere - Livello 9°.

Considerato in particolare che la qualifica attribuibile era quella di usciere e non quella di centralinista, in quanto la forza di

tre centralinista all'epoca era sufficiente per le esigenze aziendali, tant'è vero che mai i suddetti agenti vennero impiegati in quelle mansioni.

Atteso che ancora oggi i suddetti agenti ricoprono impropriamente la qualifica di provenienza di conducente di linea, si ritiene quindi possibile procedere alla ricostruzione della carriera, secondo quanto sopra detto, ed all'inquadramento definitivo come uscieri Livello 9°, rispettivamente dal 06.02.1988 e dal 07.11.1988, degli agenti Tommaselli e Altamura, e conseguentemente, applicando le tabelle di derivazione, nel nuovo Livello 9° ex == CCNL 1986 dal 01.01.1989.

Ritenuto, però, opportuno che l'inquadramento definitivo, e quindi la riqualificazione, sia subordinata agli esiti di una visita medica da parte del servizio medico delle Ferrovie dello Stato di Roma, con il quale l'Azienda ha deciso di convenzionarsi.

Tutto ciò premesso, il Direttore propone all'on.le Commissione Amministratrice l'adozione di un provvedimento amministrativo di sanatoria delle posizioni dei dipendenti suddetti, riqualificando gli inidonei alle condizioni esposte.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio, ritenuta fondata ed accoglibile la proposta che viene fatta propria;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

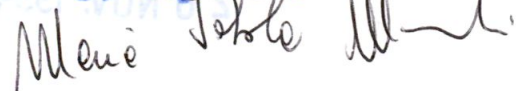
D E L I B E R A

- di far sottoporre, presso il centro medico delle F.S. di Roma, a visita di idoneità alle precedenti mansioni di conducente di linea gli agenti Tommaselli Pietro e Altamura Antonio, all'esito della quale viene subordinata la ricostruzione di carriera degli agenti medesimi per l'attribuzione, con decorrenza 01.01.1989, della qualifica di usciere Livello 9°, ex CCNL 1986;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri pregressi sul bilancio aziendale.

Il Presidente



Il Segretario



tre centralizzati all'epoca era sufficiente per le esigenze arising
dalla, tanto vero che mai i suddetti agenti vennero impiegati in
quelle mansioni.

Atteso che ancora oggi i suddetti agenti ricoprono impropria-
mente la qualifica di provenienza di conducente di linea, si ri-
tiene quindi possibile procedere alla ricostruzione della carriera
secondo quanto sopra detto, ed all'indispendimento definitivo
come uscirà livello 9°, rispettivamente dal 01.01.1988 e dal 01.01.1989.
degli agenti Tommaselli e Altamura, e conseguentemente,
applicando la tabella di derivazione, nel nuovo livello 9° ex =

Ritenuto, però, opportuno che l'indispendimento definitivo, e
quindi la riqualificazione, sia subordinata agli esiti di una vi-
sita medica da parte del servizio medico delle Ferrovie dello Sta-
to di Roma, con il quale l'Azienda ha deciso di convenzionarsi.
Tutto ciò premesso, il Direttore propone all'on.le Commissione
Amministratrice l'adozione di un provvedimento amministrativo di
sanatoria delle posizioni dei dipendenti suddetti, riqualifican-
do gli indonati alle condizioni esposte.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- UNITA la relazione del Direttore di Esercizio, ritenuta fonda-
ta ed accoglibile la proposta che viene fatta propria;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 302/1988;
- VISTO l'art. 8 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Diretto-
re di Esercizio

D E L I B E R A

- di far sottoporre, presso il centro medico delle F.S. di Roma,
a visita di idoneità alle precedenti mansioni di conducente di
linea gli agenti Tommaselli Pietro e Altamura Antonio, all'es-
ito della quale viene subordinata la ricostruzione di carriera
degli agenti medesimi per l'attribuzione, con decorrenza 01.01.
1989, della qualifica di usciere livello 9°, ex CNL 1988;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri
pregressi sul bilancio.

17 OTT. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

26 NOV. 1994

Resa esecutiva il

CAPO AREA
N. Direttore
SEGRETERIA GENERALE
Francesco FERRANTE



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo *1222/94* Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

14/ottobre/1994
Taranto, li.....

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 5/ottobre/1994 e delle deliberazioni assunte dal Presidente in data 6/ottobre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 232 - 233 -
234 - 235 - 236 - 237.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
IL DIRETTORE

P.R.
Gus
18.10.94